

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 994/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2007

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Apertura

(1) Il 30 novembre 2006, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ (avviso di apertura), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia («paesi interessati»).

(2) Il procedimento è stato aperto in seguito alla denuncia presentata il 16 ottobre 2006 da Euroalliages (Comitato di collegamento dell'industria delle ferroleghie) (di seguito «denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 90 %, della produzione comunitaria complessiva di ferrosilicio. La denuncia conteneva elementi giustificanti una forte presunzione di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU C 291 del 30.11.2006, pag. 34.

1.2. Parti interessate dal procedimento

(3) La Commissione ha ufficialmente informato il denunziante, i produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi interessati e il Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia dell'apertura del procedimento. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4) Il denunziante, un produttore che si è associato alla denuncia, produttori esportatori, importatori, produttori di materie prime, utilizzatori e associazioni di utilizzatori hanno fatto conoscere il loro punto di vista. È stata concessa un'audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(5) Nell'avviso di apertura, la Commissione ha indicato che in considerazione del numero elevato di importatori, essa avrebbe potuto fare ricorso al campionamento. Tuttavia, si è deciso di non utilizzare questo metodo poiché il numero di importatori nella Comunità disposti a collaborare è risultato inferiore al previsto.

(6) Per consentire ai produttori esportatori della RPC e del Kazakistan di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (di seguito «TEM») o un trattamento individuale («TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità dei due paesi.

(7) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

(8) Hanno risposto i cinque produttori comunitari denunzianti, un produttore comunitario che si è associato alla denuncia e ha pienamente collaborato all'indagine, sette importatori indipendenti, tre fornitori di materie prime, otto utilizzatori e un'associazione di utilizzatori.